



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	DE VINCENZO	CIRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGHENTINO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n°
depositato il 05/11/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 4

IRPEF 2003

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 8834/08

UDIENZA DEL

03/03/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

68/16/09

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

2/04/09

Segretario
Nanni

R.G.R. 9934/08

Ricorso avverso iscrizione a ruolo e cartella esattoriale n. _____, di importo pari ad € 2.497,58.= emessa da Equitalia Esatri S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Monza 1, e relativa a redditi soggetti a tassazione separata per il periodo di imposta 2003.

* * *

Con ricorso depositato il 3 giugno 2008 il ricorrente, si opponeva alla cartella di pagamento di cui sopra, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Monza 1, e notificata il 9 aprile 2008.

Tale atto riguardava redditi soggetti a tassazione separata per il periodo di imposta 2003, per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato a sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73.

Si riferiva, in particolare, al sostituto di imposta sul modello 770/2004, relativo ai compensi erogati nell'anno 2003 e/o nel quadro RM del modello Unico/2004.

L'iscrizione a ruolo riguardava precisamente il ricalcolo dell'aliquota media applicabile su imponibile relativo a somme percepite nell'anno 2003 dal ricorrente per prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione (PREVINDAI) per il quale veniva richiesta una maggior imposta di € 1.551,61 e di € 304,83.= oltre interessi di mora e sanzioni.

Lo stesso contribuente contestava le modalità di liquidazione, ritenendo infondata la modalità di calcolo adottata dall'Agenzia Delle Entrate, in quanto in contrasto con l'art. 20 del TUIR.

L'ufficio si costituiva in giudizio il 29 dicembre 2008.

In merito all'iscrizione di € 1.551,61.=, sottolineava che a sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 252/2005, non si effettuava l'attività di riliquidazione prevista dall'art. 20 del Tuir in relazione alle prestazioni in forma di capitale per le quali non si era provveduto all'iscrizione delle maggiori imposte entro il 31 dicembre 2006.

Pertanto dichiarava che su tali ammontari veniva applicata l'aliquota del TFR calcolata in sede di riliquidazione e l'aliquota determinata in base al reddito di riferimento.

In riferimento all'iscrizione a ruolo dell'importo di € 304,83.=, sottolineava che il sostituto di imposta aveva erroneamente applicato all'imponibile maturato un'aliquota del 32,71%, in contrasto con la normativa e con il calcolo operato per le altre somme erogate.

Evidenziava, pertanto, la correttezza dei calcoli effettuati dallo stesso ufficio, e chiedeva la conferma della legittimità della cartella di pagamento impugnata dal ricorrente.

Presente all'udienza parte ricorrente che ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni. Assente l'ufficio seppur notiziato.

* * *

Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.

La linea difensiva praticata dal ricorrente è corretta, perché quanto esposto nel ricorso, giustifica la correttezza dell'operato, a suo tempo praticato dal contribuente.

Il conteggio ricalcolato evidenziato nel ricorso, con le varie aliquote praticate, giustifica in modo appieno l'operato del contribuente.

Pertanto sugli ammontari imponibili rogati ai soggetti qualificati come vecchi iscritti, cioè gli iscritti entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare, è corretto l'operato del contribuente.

Infatti l'art. 20 T.U.I.R., vigente nel periodo 2001 - 2006, pur in presenza di una norma transitoria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 febbraio 200, n° 47, non fa alcun richiamo alla segmentazione del reddito di riferimento ai fini della costruzione dell'aliquota interna da applicare al momento maturato nel periodo.

Alla stregua di quanto sopra, l'operato del contribuente è legittimo e quindi viene accolto "tout court".

Come conseguenza la cartella esattoriale qui impugnata viene annullata totalmente, tenuto conto che tale ruolo non ha alcun motivo di esistere.

Le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 3 marzo 2009

Il Giudice Tributario, rel. est
dr. Guido Chiarelli

Il Presidente
dr. Euro De Vincenzo